



## Riforma del codice della strada Primo commento alle principali disposizioni

### FAI INFORMA 223/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il [ddl S 1086](#) di riforma del nuovo codice della strada, che introduce significative modifiche ed integrazioni nel testo in vigore prevedendo, inoltre (all'art. 35) una delega al Governo all'emanazione di uno più decreti legislativi per la riforma di altre disposizioni del c.d.s non direttamente intaccate dal nuovo provvedimento

Nel rimandare per tutti gli approfondimenti alla lettura del [dossier illustrativo](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato, di seguito si evidenziano alcune delle tematiche affrontate dal nuovo provvedimento.

- **Modifiche in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art.1)**

Sulla guida in stato di ebbrezza, le modifiche previste dall'art.1, comma 1, lett. a) hanno determinato l'introduzione di due nuovi commi nell'art. 186 c.d.s, i commi 9 ter e 9 quater.

- il comma 9 ter stabilisce che quando venga accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, sulla patente del conducente vengano apposti i codici unionali **68** "*LIMITAZIONE DELL'USO – Niente alcool*" e **69** "*LIMITAZIONE DELL'USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436*". La presenza sulla patente di questi codici fa sì che, fino a quando rimangono efficaci (due anni per il tasso alcolico superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l, altrimenti 3 anni per tassi superiori), il conducente che si mette alla guida ha il divieto di assumere sostanze alcoliche (cod.68) e può condurre solo veicoli muniti del dispositivo alcolock (vedi il successivo art. 3 del d.d.l), tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell'apparecchio e, se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, il veicolo non parte.

I codici sono apposti dal prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:

- 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

Nell'ipotesi in cui il condannato sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma abbia comunque acquisito la residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, prima di sottoporsi alla procedura di revisione.

- Il comma 9 quater, invece, aumenta di un terzo le sanzioni stabilite dall'art. 186 se autore della guida in stato di ebbrezza è un soggetto che sulla patente riporta i citati codici. Si prevede il raddoppio delle sanzioni in caso di manomissione dell'alcolock.

Sull'assunzione di sostanze stupefacenti, tra le principali novità introdotte nell'art. 187 c.d.s si segnalano:

- L'eliminazione del riferimento allo stato di alterazione psico fisica alla guida dopo l'assunzione di stupefacenti, ai fini della punibilità. In pratica, per la configurazione del reato sarà sufficiente mettersi alla guida dopo l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, a prescindere se tale assunzione abbia o meno determinato uno stato di alterazione psico fisica nell'assuntore.
- L'introduzione, al comma 2 bis, della possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva.
- L'organo di Polizia accertatore può impartire il divieto di proseguire il tragitto anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l'esito di quelli successivi non sia ancora disponibile. Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l'autorimessa più vicina.
- Il Prefetto dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, c.d.s per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida, a pena della sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione. Se l'accertamento di cui sopra fornisce esito negativo, viene sempre disposta la revoca della patente, con divieto per l'interessato di ottenerne una nuova prima di tre anni decorrenti dal provvedimento di revoca. Viceversa, se fornisce esito positivo, la durata della patente non può superare un anno, che diventano tre dopo la successiva conferma e, infine, cinque alle conferme successive.
- Disposizioni specifiche vengono dettate per il conducente minore di anni 21 e per coloro che, all'epoca del reato in esame, fossero stati privi di patente di guida.

- **Alcolock (art. 3)**

La norma si ricollega alle prescrizioni dell'art. 1 sull'inserimento dei codici unionali 68 e 69 sulla patente del conducente verso il quale sia stato accertato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Costoro, infatti, nel periodo di durata di questi codici, potranno condurre solo veicoli della categoria M e N muniti del dispositivo alcolock; dispositivo che, come riporta il comma 3 ter dell'art 125 cds, impedisce l'avviamento del motore in presenza di un tasso alcolemico del guidatore superiore a zero.

Le caratteristiche di questo dispositivo verranno fissate con successivo decreto MIT, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma.

Quanto alle sanzioni legate all'inosservanza di questa prescrizione, sono applicabili in via residuale; quindi, a meno che non ricorrano gli estremi della guida in stato di ebbrezza. In tal caso, il titolare di patente con riportati i codici 68 e 69 che circoli con veicolo sprovvisto dell'alcolock o con dispositivo alterato, manomesso o non funzionante, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 316 € a 1276 € e a quella accessoria della sospensione della patente da 2 a 12 mesi.

- **Sospensione breve della patente (art.4.2)**

Il comma 1 dell'art. 4 interviene sul comma 2, art. 218 cds:

- al secondo periodo viene prolungato da 5 a 15 giorni il termine entro cui il destinatario della sanzione della sospensione può avanzare motivata istanza di permesso temporaneo di guida;
- dopo il nono periodo, ne vengono aggiunti due ulteriori, per coordinare il tema della sospensione breve (vedi più avanti) con il meccanismo del materiale ritiro della patente. In particolare, viene stabilito che nei casi di sospensione breve dovuta alla violazione del divieto di usare telefoni cellulari e apparecchi simili alla guida, la patente è ritirata dall'organo accertatore per essere trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi dell'art. 218-ter. Una volta terminata la sospensione breve, decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto che, quindi, si aggiunge alla prima. In pratica, la disposizione chiarisce che l'istituto della sospensione breve non è sostitutivo ma aggiuntivo rispetto alla sospensione ordinaria;
- al decimo periodo (che ora diviene il dodicesimo) viene prevista l'ipotesi che la formale ordinanza di sospensione della patente (che, in via di fatto, è stata già ritirata a seguito della sospensione breve) non intervenga nei 15 giorni successivi al materiale ritiro oppure nei 30 giorni successivi (nel caso in cui sia stata proposta l'istanza per ottenere il permesso temporaneo). In entrambi i casi, il titolare della patente può chiederne la restituzione

L'art. 4, comma 2 del provvedimento (che introduce l'art. 218 ter del c.d.s) prevede la nuova sanzione accessoria della sospensione breve della patente. Essa scatta quando il punteggio risultante dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sia inferiore a 20 e l'organo accertatore abbia proceduto alla contestazione immediata (per cui ne è esclusa l'operatività in caso di accertamento differito) di una o più delle 15 infrazioni del c.d.s riportate sempre nel nuovo art. 218 ter c.d.s.

In particolare, la durata della sospensione breve è di:

- 7 gg se, al momento dell'accertamento, il punteggio sulla patente fosse inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti;
- 15 gg se, sempre al momento dell'accertamento, il punteggio sulla patente fosse inferiore a 10 punti.

La durata della sospensione breve è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale (compresa l'uscita dalla sede stradale senza coinvolgere terzi o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo).

Tra le 15 violazioni riportate nell'art. 218 ter (per l'indicazione dettagliata si rimanda alla lettura del dossier Senato) che fanno scattare la sospensione breve in presenza di un punteggio sulla patente inferiore a 20 punti, segnaliamo le seguenti:

- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
- circolazione contromano (articolo 143, comma 11);
- mancata precedenza (art.145, comma 10);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi e tale da determinare l'applicazione della revisione (articolo 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi (articolo 154, comma 7), nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 8, in violazione dei commi 1 e 3);
- mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172);
- uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili e simili (art. 173). In questo caso, al periodo di sospensione breve farà seguito la sospensione decisa dal Prefetto quale sanzione accessoria.
- Per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di

durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6); mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo); circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall'entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);

- violazioni di regole legate alla circolazione in autostrada (art. 176), tra le quali: divieto di retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali; mancato rispetto dell'obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza; mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti; mancato rispetto dell'obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo, quando l'uso è obbligatorio; mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani.

La procedura per il ritiro della patente è quella prevista dall'art. 218 c.d.s, comma 1: per cui, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione, che rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. La sospensione breve è operativa dal ritiro della patente, non necessitando di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente viene conservata presso l'ufficio o comando di polizia che ha effettuato l'accertamento e viene restituita all'interessato (o a un suo delegato) al termine del periodo di sospensione (che scatta dal giorno del ritiro della patente).

La sospensione breve si applica anche ai conducenti titolari di patente estera, con lo stesso meccanismo previsto per la patente a punti (dove il punteggio è calcolato all'inverso rispetto ai titolari di patente italiana – il massimo è zero). Pertanto, per essi la sospensione ammonta a 7 gg (per punteggi compresi tra 1 e 10) e a 15 gg se il punteggio è superiore a 10.

Peraltro, è il caso di segnalare che su questo tema è stato accolto uno specifico ordine del giorno, derivante da emendamenti analoghi presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che apre alla possibilità di introdurre all'interno dei decreti legislativi attuativi della delega (art. 35) un trattamento differenziato per i conducenti professionisti in possesso di CQC.

- **Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità nei centri abitati e uso scorretto del telefonino e altri apparecchi elettronici durante la guida (art. 4.3)**

In caso di eccesso di velocità superiore a 10 km/h e fino a 40 km/h commesso all'interno dei centri abitati per almeno due volte nell'arco di un anno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 220 € a 880 € e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 gg.

Per quanto riguarda l'uso non corretto del telefonino e di altre apparecchiature elettroniche (smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi), con allontanamento temporaneo delle mani dal volante durante la marcia del veicolo, all'accertamento di tale violazione consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più alta (da 250 a 1000 euro, al posto di quella attuale da 165 € a 660 €), sia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi (oggi non è prevista).

In caso di recidiva nel corso di un biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida aggravata (da uno a tre mesi) si affianca anche la sanzione amministrativa pecuniaria aggravata (da 350 a 1400 euro).

E' stata anche rivista la tabella dei punteggi giacché, al posto della sottrazione generica di 5 punti dalla patente per la violazione dell'articolo 173, commi 3 e 3-bis, le modifiche prevedono ora la sottrazione di:

- 8 punti per la violazione dell'articolo 173, comma 3, cioè guida senza l'uso di lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente;
  - 5 punti per la violazione dell'articolo 173, comma 3-bis, primo periodo, cioè uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di cuffie sonore;
  - 10 punti per la violazione dell'articolo 173, comma 3-bis, secondo periodo, cioè commissione nel corso di un biennio di un'ulteriore violazione rispetto a quella di cui al primo periodo.
- 
- **Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (art.6)**

L'art. 6 istituisce il registro delle agenzie telematiche delle imprese di consulenza automobilistica, tenuto presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT. L'iscrizione è soggetta a conferma biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la Motorizzazione.

Con successivo decreto del MIT (da adottare entro 90 gg dall'entrata in vigore della modifica al c.d.s), saranno stabiliti termini e modalità per l'iscrizione nel predetto registro e i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve dimostrare, in sede di richiesta della conferma di validità dell'iscrizione.

- **Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art. 10)**

Vengono introdotte alcune novità sui controlli di velocità eseguito con dispositivi di rilevazione automatica di velocità.

In particolare, le modifiche hanno interessato:

- L'art. 45, comma 6 c.d.s, stabilendo che il regolamento di esecuzione del c.d.s dovrà prevedere l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità;
- L'art. 142 con l'inserimento del comma 6 ter, ai sensi del quale in caso di violazioni dei limiti di velocità reiterate con lo stesso veicolo entro la stessa ora e su tratti stradali di competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si applica il cumulo materiale delle sanzioni bensì la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole (art. 6, comma 1, lett. a-bis);
- L'art. 193, comma 1, con l'onere per il proprietario di verificare che il veicolo sia fornito di copertura assicurativa anche se lasciato nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica;
- L'art. 198 con, in particolare, la modifica del comma 1 e l'aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter per effetto dei quali viene previsto:

1.

1. Al comma 1 che l'applicazione del cumulo giuridico (applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo), sia previsto nei confronti di chi, con un'azione o omissione, viola diverse disposizioni *"relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale"*;
2. Al nuovo comma 2 bis, che in mancanza di contestazione immediata, se vengono accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 del c.d.s nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno;
3. Al nuovo comma 2 ter che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato con i dispositivi elettronici deve essere attivato solo in casi ordinari, escludendo

quindi eventi eccezionali e straordinari che determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree.

Per quanto riguarda l'intervento sull'art. 201 c.d.s sui casi di deroga al principio della contestazione immediata, viene modificata la lettera g bis sulle infrazioni che possono essere accertate tramite *“dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate o omologate”*. Per l'accertamento di queste violazioni, *“la documentazione fotografica costituisce atto di accertamento”* sulla circostanza della circolazione su strada del veicolo al momento in cui l'infrazione è stata rilevata. Di seguito, l'elenco delle nuove infrazioni accertabili in via automatica da remoto:

- 10 (veicoli eccezionali);
- 40, comma 11 (attraversamento pedonale);
- 61 (dimensioni del veicolo);
- 62 e 167 (limiti di massa del veicolo e sovraccarico);
- 72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);
- 78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
- 79 (efficienza del veicolo a motore);
- 80 (revisioni);
- 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
- 146, comma 3 (violazione della segnaletica stradale);
- 147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);
- 158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);
- 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
- 171 (uso del casco);
- 193 (obbligo assicurativo);
- 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
- 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
- 216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
- 217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

Inoltre, sempre all'articolo 201 viene sostituito il comma 1-quinquies onde consentire che i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi (ad es. attraverso l'accertamento della violazione del limite di velocità, sarà possibile accertare anche la mancanza della copertura r.c.a o della revisione).

Viene inoltre introdotto un comma 5 ter sulle modalità di rilevazione delle violazioni mediante contestazione immediata sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. In particolare, è consentito l'accertamento attraverso la semplice presa visione da parte degli organi di Polizia stradale delle immagini (qualora i dispositivi non siano stati specificamente approvati o omologati) riprese dagli impianti di videosorveglianza installati sulle strade stesse, in determinate fattispecie (es violazione del divieto di trainare veicoli che non siano rimorchi; divieto di sosta nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale per un tempo superiore alle 24 ore; inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, retromarcia, violazione delle norme sull'esazione del pedaggio). Ciò qualora queste infrazioni vengano commesse in corrispondenza di punti critici come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio. L'accertamento, pertanto, viene effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti; dev'essere inoltre acquisito un filmato avente data e orario certificati dall'operatore di polizia ovvero deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattr'ore precedenti all'accertamento.

Con decreto MIT/Interno sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate.

Inoltre, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, viene modificato anche l'art. 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell'elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia accessibile anche per i comuni e per i soggetti di cui all'art. 12 del codice della strada (art. 10, comma 2).

- **Campagne richiamo sicurezza (art.12)**

La norma disciplina le campagne obbligatorie di richiamo di sicurezza da parte dei costruttori degli autoveicoli, dei veicoli commerciali e dei relativi rimorchi. Essa prevede l'istituzione di un apposito elenco telematico presso la Motorizzazione civile, nel quale i costruttori devono iscrivere i veicoli per i quali le modifiche correttive non sono state ancora effettuate dopo 24 mesi dalla campagna di richiamo.

Il costruttore che omette di porre in essere quanto sopra è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €, mentre chi continua a circolare con un veicolo presente nell'elenco telematico sopra citato, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 80, comma 14 c.d.s (*chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00, mentre qualora si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1998,00 a euro 7.993,00*).

- **Disposizioni sullo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore (art.13).**

L'art. 13 prevede una nuova disciplina dei compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte e la estende a ulteriori tipologie di operazioni, modificando in tal senso la legge n. 870 del 1986.

Una seconda modifica novella il Codice della strada, relativamente ai controlli sulle officine concessionarie per le operazioni di revisione veicoli e sulla remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuarla.

In particolare, con l'introduzione di un nuovo comma 1 all'art. 19 della legge 870/1986, si prevede che per le operazioni previste alla tabella 3 allegata alla medesima legge, effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte e con spese interamente a loro carico, al personale incaricato di queste operazioni con funzione di titolare dell'attività spettino i seguenti compensi:

- a. euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
- b. euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
- c. euro 100 a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato.

Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, deve essere corrisposto il 40 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui alla lettera c).

Se le operazioni sono svolte in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività (titolare e di supporto) è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta. Se, invece, le stesse si svolgono in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, ai predetti soggetti è corrisposta la quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50% della quota di competenza di 175 €.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del MIT.

Vengono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- Per i servizi effettuati oltre i 10 Km dalla sede dell'ufficio, il riconoscimento al personale, sempre a carico dei richiedenti, dell'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto;

- Per le prestazioni svolte dal personale oltre il normale orario d'ufficio, il riconoscimento anche del compenso per il lavoro straordinario nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, con onere a carico dei richiedenti;
- Il rimborso spese a carico dei richiedenti le operazioni, per l'utilizzo da parte del personale del proprio mezzo di trasporto per recarsi nel luogo di svolgimento delle operazioni;

Il numero di operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, sarà disciplinato con decreto del MIT sentite le organizzazioni sindacali.

Il Dipartimento competente del MIT effettua periodici controlli sulle officine e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime.

Infine, gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive sono determinati con decreto del MIT di concerto con il MEF.

- **Contrasto al fenomeno del contromano, obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale (art.22).**

L'articolo 22, comma 1 dispone che, al fine di contrastare il fenomeno del **contromano**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà adottare un decreto che definisca le caratteristiche, le modalità ed i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibili imbocchi in contromano.

Peraltro, viene integrato il comma 12 dell'art. 143 c.d.s, stabilendosi che qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, viene sempre disposta la confisca del veicolo (norma introdotta in accoglimento di un nostro emendamento accolto alla Camera dei Deputati).

Viene inoltre integrato il comma 9 dell'art. 176 c.d.s, stabilendo che nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, a prescindere dal numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, vige l'obbligo per i conducenti dei mezzi soggetti a tale divieto di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.

- **Disposizioni contenute nel titolo IV (artt. dal 23 al 32).**

Il titolo IV interviene sulle norme inerenti la sosta dei veicoli nei centri abitati (art. 23), incluso l'aspetto sanzionatorio (art. 24) fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Disposizioni specifiche vengono previste per la circolazione in ambito urbano e

fasce di rispetto per particolari categorie di strade (27), in ambito portuale (28), la circolazione delle macchine agricole (29) e la locazione degli autobus da imprese locatrici stabiliti in Stati membri della UE (30).

Per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori, si prevede che, in conformità con l'art. 13, comma 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006, l'obbligo di montaggio del cronotachigrafo previsto dall'art. 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, non si applichi ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori sul territorio nazionale.

- **Revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (art.35).**

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, dei decreti legislativi per il riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificati nella norma.

Tra questi principi evidenziamo quelli stabiliti alle seguenti lettere;

- f), sulla revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, che deve avvenire garantendo, tra l'altro:
  - la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
  - la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per le violazioni del c.d.s, *“tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale”*. Trattasi di un principio che accoglie una specifica richiesta formulata dalla scrivente, durante i lavori parlamentari.
- g) sulla semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni, mediante digitalizzazione dei verbali;
- h), sulla revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio senza conducente dei veicoli, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notifica delle violazioni;
- m), sulla revisione e il coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;

- n), il riordino delle disposizioni sull'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni.
- s), sulla previsione di disposizioni per la circolazione di veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità;
- u), sulla semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti (viene ripreso un nostro emendamento), la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;
- z), sul miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;
- aa), sulla razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti coinvolti;
- dd), sulla determinazione dell'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale;
- ee) sulla modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale

E' inoltre prevista l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questi decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione in materia – tra le altre – di:

- a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;
- b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti dei veicoli adibiti all'autotrasporto.

In aggiunta alle disposizioni approvate in legge, giova segnalare che il Senato della Repubblica ha approvato alcuni **ordini del giorno vincolanti**, tra cui quelli in materia di:

- **Assicurazione obbligatoria muletti o carrelli elevatori, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe**

all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada e per i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile;

- **Targhe di prova in area portuale:** per valutare l'opportunità di individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale.
- **Sostegno all'autotrasporto:** per valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi, a tal fine modificando la speciale disciplina di settore di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005;
- **Deroga ai tempi di guida e di riposo nel trasporto di animali vivi:** nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, prevedere, una deroga dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del Regolamento 561/2006 anche per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento Km (Art. 13, paragrafo 1, lettera p) del Reg. 561/06).

Ci riserviamo di ritornare sull'argomento con nuovi approfondimenti, anche alla luce delle circolari esplicative che verranno nel frattempo emanate dai ministeri competenti.